

**Messaggio
sugli accordi di cooperazione nucleare
con l'Australia e la Repubblica popolare di Cina**

del 20 maggio 1987

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Sottoponiamo alla vostra approvazione un disegno di decreto federale sui seguenti accordi:

- Accordo tra i Governi della Confederazione Svizzera e dell'Australia concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare (firmato il 28 gennaio 1986);
- Accordo di cooperazione tra i Governi della Confederazione Svizzera e della Repubblica popolare di Cina concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare (firmato il 12 novembre 1986).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 maggio 1987

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Aubert
Il cancelliere della Confederazione, Buser



Compendio

I due accordi bilaterali, con l'Australia e con la Repubblica popolare di Cina, fissano le norme di diritto internazionale pubblico applicabili ai fini della cooperazione tra gli enti (privati o pubblici) dei Contraenti nel campo dell'uso pacifico dell'energia nucleare. Il messaggio sottolinea che ambedue gli accordi coprono l'insieme dei settori della cooperazione nucleare ma che non comportano obbligo alcuno di fornitura o d'acquisto. Coi due accordi i Contraenti si obbligano a impiegare gli oggetti nucleari scambiati unicamente per scopi pacifici, e inoltre non per le esplosioni, a riesportare gli oggetti a Stati terzi soltanto a certe condizioni, infine a garantire la sicurezza di detti oggetti. I due accordi contengono inoltre dei disposti sui controlli, affidati all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA).

Oltre ai due accordi propriamente detti, il messaggio sottopone al Legislativo anche diversi allegati, nonché due lettere costituenti parti integranti dell'accordo con l'Australia.

In quest'ultimo accordo, il messaggio rileva l'autorizzazione generale, data dal fornitore, di riesportare gli oggetti nucleari forniti come anche di procedere alle operazioni del ciclo del combustibile. Di solito quest'autorizzazione viene data caso per caso nel contesto d'ogni contratto stipulato con lo Stato fornitore, il che comporta macchinose procedure amministrative. L'autorizzazione generale risolve ovviamente il problema alla radice; inoltre per la Svizzera, priva d'impianti di conversione ed arricchimento, di fabbricazione degli elementi di combustibile e di ritrattamento, e dipendente dunque, in tutto ciò, dagli Stati terzi, tale autorizzazione assume un'importanza del tutto particolare. L'accordo permetterà così di pianificare viemeglio il programma del combustibile delle centrali nucleari del Paese e di renderlo più affidabile. Per di più esso apre alle società svizzere d'elettricità l'accesso alle vaste riserve d'uranio australiane, creando una nuova possibilità di diversificare l'approvvigionamento. Infine, qualora l'Australia si dotasse d'impianti di conversione e d'arricchimento, o anche di centrali nucleari, l'accordo diverrebbe il tramite per forniture di componenti da parte dell'industria elvetica.

Il messaggio, passando all'accordo con la Repubblica popolare cinese, ne sottolinea l'importanza ai fini di un commercio incrociato di attrezzature nucleari, fornite dalla Svizzera, e combustibili nucleari, forniti dalla Cina. Il messaggio segnala il fatto che la Cina si è dichiarata disposta, in caso di fornitura, e stipulare con l'AIEA un accordo di controllo, ancorché, in quanto potenza nucleare, non vi sia tenuta, nemmeno ai sensi del Trattato di non-proliferazione nucleare. L'accordo con la Repubblica popolare di Cina assumerebbe un ulteriore particolare rilievo qualora questo Paese desiderasse ottenere, dalle centrali nucleari svizzere, elementi combustibili irradiati.

1 Parte generale

11 Situazione iniziale

La necessità d'apprestare accordi bilaterali trae radice dalla particolare strutturazione del mercato nucleare internazionale. Questo mercato è sottoposto a un regime internazionale volto ad evitare la proliferazione delle armi nucleari, incardinato sul Trattato di non proliferazione nucleare (TNP; RS 0.515.03), firmato il 1° luglio 1968, e completato dalle direttive dei principali Stati esportatori del Club di Londra, ratificate nel 1977. Senza garanzie contro un impiego abusivo dei beni nucleari forniti, nessuno Stato sarebbe disposto a collaborare in questo settore.

111 Regime internazionale di non proliferazione

Il TNP mira ad impedire la proliferazione delle armi nucleari e, quindi, l'emergere di nuove Potenze nucleari, onde contenere il pericolo d'una guerra atomica. All'uopo gli Stati partecipanti, militarmente non nucleari, rinunciano a fabbricare o ad acquistare armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi. Come contropartita di questa rinuncia, e per compensare l'ineguaglianza che ne deriva, tutte le Parti contraenti si obbligano a promuovere la cooperazione internazionale nel campo dell'impiego dell'energia nucleare a scopo pacifico. A garanzia di tale scopo, i Partecipanti militarmente non nucleari si impegnano a sottoporre al controllo dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (AIEA), di Vienna, tutta la loro attività nucleare; i Partecipanti militarmente nucleari si obbligano a condurre innanzi, in buona fede, i negoziati per la cessazione della corsa agli armamenti nucleari e per il disarmo.

Nel contesto dei presenti due accordi, l'articolo III paragrafo 2 del TNP assume particolare rilevanza, poiché ogni Stato contraente si impegna a non fornire:

- a. sostanze grezze o prodotti fissili speciali, o
 - b. strumenti o materiali, appositamente progettati o preparati per la lavorazione, l'impiego o la produzione di prodotti fissili speciali
- a qualsiasi Stato militarmente non nucleare che intenda servirsene per scopi pacifici, tranne ove tali sostanze grezze o prodotti fissili speciali vengano assoggettati alle garanzie richieste dal presente articolo.

Questa prescrizione è stata interpretata e precisata nel 1974 dal Comitato Zanger, gruppo informale di delegati provenienti da Stati nucleari esportatori partecipanti al TNP, incaricato di assicurare l'applicazione uniforme del trattato e di evitare distorsioni concorrenziali sul mercato nucleare internazionale (Documento AIEA, INFCIRC/209). L'elenco degli oggetti nucleari (vale a dire dei beni fornibili solo se lo Stato ricevente accetta le condizioni del TNP) è la chiave di volta di questo comitato.

Il Club di Londra, a sua volta, in seguito all'esperienza indiana del 1974, ha definito condizioni addizionali, più ampie e precise, riguardanti la fornitura di oggetti nucleari, in specie la riesportazione e il trasferimento di tecnologia. Esso, dunque, riprende la lista degli oggetti sottoposti a controllo, stabilita dal

Comitato Zangger, in una forma adeguatamente ampliata (Documento AIEA INFCIRC/254, direttive di Londra). Comitato Zangger e Club di Londra non producono diritto internazionale pubblico, bensì solo «gentlemens agreements», applicabili cioè, dagli Stati membri, per via autonoma, conformemente al diritto interno. Queste intese, assieme al TNP, compongono oggi giorno la normativa internazionale multilaterale di non proliferazione, non fissata una volta per tutte ma aperta agli adeguamenti che il mutare del quadro circostanziale imperativamente dettasse.

La Svizzera ha ratificato il TNP nel 1977 (cfr. messaggio del 30 ottobre 1974, FF 1974 II 989 e il rapporto complementare del 28 gennaio 1976, FF 1976 I 757); abbiamo inoltre accettato le direttive del Comitato Zangger e del Club di Londra. Siccome esse non hanno portata giuridica, la loro applicazione richiede un atto del nostro Consiglio; ne abbiamo dunque assunto il contenuto normativo nel nostro diritto interno mediante la nostra ordinanza del 17 maggio 1978 su le definizioni e le autorizzazioni nel campo dell'energia nucleare (riveduta il 18 gennaio 1984 e il 2 marzo 1987; RS 732.11). Ci siamo così dotati della base legale necessaria per il controllo delle esportazioni, nonché per le garanzie allo Stato fornitore in caso di importazione.

112 Accordi bilaterali di cooperazione nucleare

Gli oggetti coperti dal TNP e dalle direttive del Club di Londra possono essere forniti a uno Stato militarmente non nucleare soltanto se lo stesso dà, conformemente al diritto internazionale, la garanzia che detti oggetti saranno utilizzati a scopi pacifici. Queste garanzie possono venir stipulate, tra fornitore e destinatario, sia con scambio di lettere riferito ad ogni singola fornitura, sia con un accordo di cooperazione più ampio valido per un determinato periodo.

L'accordo consente di evitare i lunghi negoziati che altrimenti verrebbero ad inserirsi sulla stipula delle singole forniture, dacché esso appresta il quadro giuridico per la cooperazione nucleare, tra gli enti, pubblici o privati, delle Parti contraenti.

12 Svolgimento dei negoziati

121 Con l'Australia

Su proposta del DFI il nostro Consiglio decideva, il 18 novembre 1981, d'intavolare negoziati con l'Australia per un accordo di cooperazione nucleare e di autorizzare la delegazione a siglarne il testo. Già nella prima tornata di Canberra (dic. 1981), le due delegazioni si accordarono su un progetto, esaminato poi (1982) dai competenti servizi amministrativi delle Parti. Tali servizi regolano, per via diplomatica, anche alcune questioni ancora in sospeso e redassero un testo inglese, il quale, in occasione della visita a Berna (18 feb. 1983) dei periti australiani, venne poi confermato mediante scambio di note, onde divenne il testo definitivo dell'accordo.

Ma si era alla vigilia delle elezioni in Australia, cosicché la delegazione australiana s'estenne dal siglare l'accordo per non mettere il nuovo Governo davanti al fatto compiuto. Questo, eletto nel marzo 1983, procedette a un riesame della politica nucleare nazionale e sospese ogni negoziato o procedura d'autorizzazione; solo nel giugno 1985 accettò l'accordo con noi, il cui testo inglese poté così venir siglato, a Berna, dalla delegazione australiana, il 20/21 giugno 1985.

Il nostro Consiglio approvò l'accordo il 28 agosto 1985 ed il testo venne firmato, a Berna il 28 gennaio 1986, dal Capo del DFAE e dall'ambasciatore australiano.

122 Con la Cina

Questo Paese è per noi un interlocutore commerciale potenzialmente interessante, sia perché potrà comperarci attrezzature per le sue centrali nucleari sia perché potrà venderci uranio arricchito o anche, eventualmente, ritirare, dalle nostre centrali, elementi combustibili irradiati.

Negli ultimi anni Svizzera e Cina hanno reiteratamente esaminato le possibilità di cooperare nel settore nucleare. Emerse subito l'utilità di regolare previamente, in modo generale, le condizioni di fornitura dei beni nucleari mediante un accordo di cooperazione. Conseguentemente noi autorizzammo, il 3 dicembre 1984, il DFAE ad avviare i pertinenti negoziati con la Repubblica popolare di Cina. I negoziati si tennero a Pechino dal 10 al 15 novembre 1985 e giunsero rapidamente a un accordo di massima su un testo ben collimante con l'iniziale progetto svizzero. Per via diplomatica vennero poi regolate le questioni ancora in sospeso. Il nostro Consiglio poté così approvare l'accordo già il 29 settembre 1986; esso venne firmato il 12 novembre dello stesso anno, a Pechino, dal Capo del DFAE, in visita in Cina, e del ministro cinese degli affari esteri.

2 Parte speciale

21 Commento dei disposti dei due accordi

211 In generale

Le garanzie d'uso pacifico costituiscono l'asse portante degli accordi e si appoggiano sulla dichiarazione dei Contraenti d'utilizzare gli oggetti nucleari scambiati esclusivamente per fini pacifici, senza esplosioni, di riesportare tali oggetti verso Paesi terzi soltanto sotto precise condizioni, nonché di garantirne la sicurezza.

Ambedue gli accordi s'estendono all'insieme della cooperazione nucleare pacifica (scambio di materie nucleari, di attrezzature e tecnologie) ma non comportano obbligo alcuno di fornitura o acquisto. La cooperazione concreta tra le aziende dei Contraenti dovrà attuarsi tramite contratti commerciali.

Gli accordi includono anche dei disposti sull'attività di controllo dell'AIEA, cui il nostro Paese sottopone la propria attività nucleare in quanto firmatario del TNP.

L'Accordo è strutturato nelle seguenti componenti:

- il testo dell'accordo (preambolo e diciassette articoli),
- l'allegato A (elenco dei beni nucleari coperti dall'accordo),
- l'allegato B (disposti sul ritrattamento),
- lo scambio di lettere sul trasferimento ai Paesi terzi e
- lo scambio di lettere sull'applicazione degli articoli XIV e XVI.

Nel *preambolo* i due Contraenti affermano la loro intenzione di contribuire affinché gli obiettivi del TNP siano conseguiti ed esprimono la volontà di instaurare una cooperazione pacifica nel campo dell'energia nucleare.

L'*articolo I* definisce le principali nozioni utilizzate nell'accordo.

L'*articolo II* definisce i campi ai quali può estendersi la cooperazione nucleare tra le due Parti e ne precisa le condizioni generali.

L'*articolo III* definisce il cardine concreto dell'accordo, vale a dire lo scambio di materiali nucleari, di materie, di attrezzature e di tecnologie. Qualora, per operazioni di ritrattamento o di arricchimento, materie nucleari australiane debbano venir commiste con materie nucleari provenienti da uno Stato terzo, le disposizioni dell'accordo bilaterale sono applicabili secondo la clausola della proporzionalità. Così, il prodotto risultante da siffatte operazioni cade sotto il presente accordo soltanto nella misura in cui corrisponde alla quantità del prodotto iniziale fornito. La stessa norma si applica alle generazioni successive di materiali nucleari prodotti per irradiazione neutronica (p. es in reattori autofertilizzanti).

Rimangono sottoposte all'accordo non soltanto le attrezzature e le tecnologie fornite direttamente, bensì anche le attrezzature con esse fabbricate, come pure, nella fornitura di impianti e tecnologie sensibili, tutte le attrezzature dello stesso tipo fabbricate nel Paese destinatario nei venti anni successivi.

L'*articolo IV* stabilisce, giusta la prassi internazionale, per quanto tempo i beni scambiati restano sottoposti alle disposizioni dell'accordo.

L'*articolo V* riprende la formulazione del TNP per quanto concerne l'impegno fondamentale di utilizzare gli oggetti forniti esclusivamente a scopi pacifici e non esplosivi. Inoltre esso prevede il divieto di qualsiasi impiego a scopi militari, ciò che è pure conforme alla pratica internazionale.

L'*articolo VI* dispone che, ai fini della verifica dell'impiego pacifico delle forniture effettuate nell'ambito dell'accordo, venga stipulato un accordo di garanzia con l'AIEA. Tali accordi, conformi al TNP, sono peraltro già in atto dal 6 settembre 1978 per la Svizzera e dal 10 luglio 1974 per l'Australia.

L'*articolo VII* prevede una clausola di ripresa del controllo nel caso in cui in uno dei due Stati cessasse, per qualsiasi ragione, l'applicazione dell'accordo di garanzia con l'AIEA. Secondo detta clausola, lo Stato in questione deve concludere con l'AIEA un nuovo accordo, equivalente al precedente. Se l'Agenzia non esercita controllo alcuno, o se il secondo accordo scade, le Parti devono, per gli oggetti sottoposti al presente testo, concludere tra sé un accordo specifico che garantisca controlli conformi a quelli dell'AIEA.

L'*articolo VIII* disciplina la protezione degli oggetti nucleari. Si tratta di impedire che tali materie o attrezzature possano venir utilizzate per atti terroristici, ecc.

L'*articolo IX* sottopone la riesportazione di oggetti nucleari, verso un terzo Paese, al consenso preliminare dello Stato fornitore. L'Australia esige questa facoltà per tutti gli oggetti nucleari disciplinati dall'accordo, mentre la Svizzera, in conformità con le direttive di Londra, l'esige soltanto per i beni sensibili (impianti di arricchimento, di ritrattamento e di produzione di acqua pesante, loro componenti essenziali e tecnologia relativa, uranio arricchito al 20% e più, plutonio e acqua pesante).

Come già l'abbiamo segnalato, questo consenso preliminare viene dato previamente e in modo generale, ciò che rappresenta un progresso considerevole rispetto all'usuale disciplinamento caso per caso. Il disposto relativo è contenuto nel primo scambio di lettere allegato all'accordo.

L'*articolo X* conferisce allo Stato fornitore un diritto al consenso preliminare per il ritrattamento delle materie nucleari sottoposte all'accordo. Le condizioni da cui dipende questo consenso sono fissate nell'allegato B.

L'*articolo XI* fa dipendere l'arricchimento al 20% e più dal consenso del Paese fornitore; un tale consenso non è mai concesso in modo generale, ma sempre solo caso per caso.

L'*articolo XII* precisa che le riserve concernenti il consenso, figuranti negli articoli IX, X e XI, non possono venir utilizzate da una Parte per rifiutare il consenso a scopi commerciali; inoltre, quando tali riserve possono essere usate, devono esserlo tenendo conto dei bisogni energetici dell'altra Parte.

L'*articolo XIII* contiene le prescrizioni per l'applicazione amministrativa dell'accordo. Dette prescrizioni andranno precisate in un Accordo amministrativo da stipularsi tra le autorità competenti (per la Svizzera si tratta dell'Ufficio federale dell'energia).

L'*articolo XIV* disciplina le sanzioni che un Contraente è in diritto di prendere contro l'altro, qualora questo violasse l'accordo. Le sanzioni considerate e la procedura relativa risultano conformi alle consuetudini internazionali.

L'*articolo XV* prevede che le controversie derivanti dall'accordo siano composte da un tribunale arbitrale. La clausola d'arbitrato è identica a quella di altri accordi internazionali, già ratificati dalla Svizzera.

L'*articolo XVI* disciplina la procedura di revisione.

L'*articolo XVII* regola l'entrata in vigore, la durata (30 anni) e la denuncia. Gli obblighi relativi agli oggetti nucleari sottoposti all'accordo sussistono, anche in caso di denuncia o di scadenza. Si tratta, nella fattispecie, di condizioni che gravano gli oggetti e le tecnologie fornite quasi come un diritto reale. Questa clausola è intesa ad impedire allo Stato destinatario di denunciare l'accordo per poter in seguito utilizzare gli oggetti in questione senza alcuna condizione o restrizione. Questi provvedimenti risultano conformi alle direttive GOV 1621 del Consiglio dei governatori dell'AIEA, riprese nelle direttive del Club di Londra.

L'*allegato A* contiene la lista dettagliata degli oggetti nucleari sottoposti all'accordo. Essa risulta conforme alla lista degli oggetti allegata alle direttive di Londra.

Completivamente all'articolo X dell'accordo, l'*allegato B* fissa le condizioni che devono essere rispettate per il ritrattamento di materiali nucleari. Il ritrattamento e l'utilizzazione del combustibile australiano ritrattato (uranio residuo e plutonio) sono autorizzati nella misura in cui vengano effettuati sotto la garanzia dell'AIEA e nell'ambito del programma svizzero del ciclo dei combustibili nucleari. L'*allegato* prevede, inoltre, consultazioni in rapporto con il ritrattamento che avranno luogo su domanda di una Parte contraente.

Il *primo scambio di lettere* si riferisce all'articolo IX ed enumera le condizioni alle quali è accordato, in maniera generale, il previo consenso alla riesportazione di oggetti sottoposti all'accordo.

Nella misura in cui la riesportazione ha luogo nell'ambito del programma svizzero del ciclo dei combustibili, questo consenso è accordato in anticipo dall'Australia per i trasferimenti a Stati terzi ai fini della conversione, dell'arricchimento e della produzione di elementi combustibili, purché si assicuri il ritorno di una quantità equivalente di materie nucleari, sia verso la Svizzera sia verso un Paese legato all'Australia da un accordo di cooperazione nucleare.

Per le riesportazioni esulanti dal programma svizzero del ciclo dei combustibili, il consenso australiano vale come previamente acquisito per i trasferimenti di materiali nucleari - eccettuati il plutonio e l'uranio arricchito a più del 20% - a destinazione di tutti i Paesi che abbiano un accordo di cooperazione con l'Australia. La stessa cosa vale per le altre materie ed attrezzature non sensibili. Se lo Stato terzo non ha un accordo di cooperazione con l'Australia, diviene allora necessario ottenere, in deroga alle direttive di Londra, il consenso australiano caso per caso. Dal canto suo, l'Australia può riesportare, senza il consenso preliminare della Svizzera, a destinazione di Stati terzi, oggetti corrispondenti d'origine svizzera, nella misura in cui lo Stato destinatario dà agli Australiani garanzie di non proliferazione identiche a quelle richieste dalla Svizzera all'Australia. Una tale condizione è conforme alle direttive del Club di Londra.

Per la riesportazione di equipaggiamenti e tecnologie sensibili, così come di acqua pesante, le due Parti contraenti si riservano, conformemente alle direttive di Londra, il diritto di esigere che se ne chieda loro il consenso.

Il *secondo scambio di lettere* concerne gli articoli XIV e XVI. Esso garantisce che le sanzioni previste nell'articolo XV non risultino sproporzionate e prevede meccanismi intesi ad assicurare il proseguimento della cooperazione tra gli Stati contraenti durante i negoziati di revisione dell'accordo (art. XVI).

Accordi attuativi ed amministrativi sono stati negoziati contestualmente all'accordo di cooperazione ma non costituiscono parti integranti del medesimo. La stipula di questi accordi minori ricade nella competenza del nostro Consiglio.

213 **Accordo con la Repubblica popolare di Cina**

L'Accordo è strutturato nelle seguenti componenti:

- il testo dell'Accordo (preambolo e quattordici articoli);
- l'allegato A (definizioni);
- l'allegato B (lista delle materie).

Nel *preambolo* si rammenta che la Repubblica popolare di Cina è uno Stato militarmente nucleare mentre la Svizzera è uno Stato militarmente non nucleare e partecipa del TNP.

L'*articolo I* pone il principio di una cooperazione globale tra le due Parti contraenti.

Nell'*articolo II* le Parti si dichiarano pronte ad agevolare la conclusione di accordi specifici e di contratti.

L'*articolo III* stabilisce i principi che regolano gli scambi di informazioni.

L'*articolo IV* precisa che l'Accordo concerne esclusivamente l'impiego pacifico dell'energia nucleare e rinvia agli allegati A e B nei quali sono definiti i termini importanti.

L'*articolo V* disciplina la sicurezza delle materie, materiali nucleari ed attrezzature sottoposti all'Accordo e fa riferimento alle raccomandazioni corrispondenti dell'AIEA.

L'*articolo VI* stipula che i beni sottoposti all'Accordo possono essere trasferiti in un Paese terzo soltanto col reciproco consenso delle Parti contraenti e se saranno rispettate talune condizioni.

Articolo VII: Il regime internazionale di non proliferazione ci permette di effettuare forniture a Stati militarmente nucleari senza le garanzie dell'AIEA. La questione delle garanzie è stata nondimeno affrontata nel corso dei negoziati con la Cina ed è stata convenuta la seguente regolamentazione: sono sottoposti alle garanzie gli impianti di ritrattamento, di arricchimento e di produzione d'acqua pesante, i loro principali componenti e la tecnologia relativa, l'uranio arricchito al 20% e più e il plutonio. A ciò si aggiungono: gli elementi di combustibile irradiato e le materie sensibili ivi contenute nonché, eventualmente, tutti gli altri beni che le Parti contraenti, previa reciproca intesa, decidono di sottoporre al sistema delle garanzie. La Repubblica popolare di Cina si impegna a stipulare un accordo di garanzia con l'Agenzia per tutti i beni sottoposti alle garanzie.

Non sottostanno al sistema generale delle garanzie dell'Agenzia i beni seguenti:

- a. materie e materiali nucleari non sensibili, compresa l'acqua pesante ancorché considerata sensibile;
- b. attrezzature non sensibili e materiali nucleari che vi sono trattati oppure ottenuti mediante tali attrezzature, materie ottenute a partire da attrezzature fornite o fabbricate successivamente.

Comunque rimane fermo l'impegno fondamentale di utilizzare i beni forniti esclusivamente a scopi pacifici e non esplosivi, impegno valido per tutti i beni sottoposti all'Accordo compresi quelli irradiati e loro sottoprodotti. La Svizzera dovrà esaminare ad ogni fornitura se deve chiedere che beni supplementari vengano inclusi nella lista di quelli sottoposti alle garanzie. Essa dispone infatti dei mezzi necessari per tale operazione poiché l'Accordo stipula espressamente che la lista non è chiusa.

Come già avvenuto nei suoi accordi con altri Paesi europei, la Repubblica popolare di Cina non ha accettato con la Svizzera la clausola detta di soccorso la quale prevede che le Parti contraenti convengano un sistema di garanzie per i beni forniti, conforme al sistema dell'Agenzia ove, per qualsiasi ragione, venissero meno i controlli di quest'ultima.

L'articolo VIII enuncia la possibilità di concludere accordi amministrativi tra le Parti per assicurare l'attuazione della cooperazione nel quadro del presente Accordo. Inoltre è costituito un comitato incaricato di promuovere la cooperazione.

Articolo IX. In luogo della clausola d'arbitrato, che noi ci sforziamo di includere in tutti gli accordi bilaterali, la Repubblica popolare di Cina ha accettato solamente una procedura di consultazione bilaterale alla quale l'AIEA può, al massimo, essere invitata.

L'articolo X regola i rapporti tra gli obblighi derivanti dal presente Accordo e gli obblighi assunti dalle Parti in altri trattati internazionali.

L'articolo XI disciplina la procedura di revisione.

L'articolo XII regola l'entrata in vigore, la durata d'applicazione e la denuncia.

L'articolo XIII precisa che gli accordi e contratti conclusi sulla base dell'articolo II dell'Accordo nonché taluni articoli dell'Accordo (cfr. commento sull'art. XVII dell'Accordo con l'Australia) resteranno in vigore anche in caso di denuncia dell'Accordo.

L'articolo XIV precisa che i due allegati sono parte integrante dell'Accordo. *L'allegato A* definisce i termini utilizzati nell'Accordo.

L'allegato B contiene la lista dettagliata dei beni nucleari sottoposti all'Accordo (materie e attrezzature). Essa risulta conforme alla lista dei beni allegata alle direttive del Club di Londra.

22 Valutazione degli Accordi

221 Accordo con l'Australia

Il presente testo corrisponde in ampia misura agli accordi già conclusi dall'Australia con la Finlandia, la Svezia, la Francia, il Canada, gli USA, la Gran Bretagna, il Giappone e l'EURATOM.

Questo Accordo permette alle centrali nucleari svizzere di accedere ai vasti giacimenti d'uranio dell'Australia e diversificare così il loro approvvigionamento di combustibile nucleare.

Il fatto che l'Australia ci abbia dato un consenso generale per la riesportazione e il ritrattamento dei materiali nucleari forniti comporta, per le nostre centrali nucleari, il cui ciclo di combustibile dipende da prestazioni estere, vantaggi notevoli rispetto all'autorizzazione caso per caso: le procedure amministrative risultano semplificate e l'attuazione del programma del ciclo nucleare diviene meglio prevedibile.

Grazie a questo previo consenso generale, la Svizzera viene di fatto ad inserirsi in una vera e propria rete di collaborazione (vedi i Paesi sopraelencati) nella quale le operazioni con materie australiane sono agevoli.

L'Australia non dispone per il momento di centrali nucleari ma costruirà probabilmente degli impianti di conversione e d'arricchimento del combustibile. L'Accordo costituisce il quadro per eventuali forniture da parte dell'industria elvetica di componenti per detti impianti.

222 Accordo con la Cina

Il presente Accordo risponde a un postulato essenziale della non proliferazione giacché comporta l'impegno fondamentale delle due Parti di cooperare esclusivamente nell'impiego pacifico e non esplosivo dell'energia nucleare. Il presente testo corrisponde in ampia misura agli accordi che gli altri Stati europei (Gran Bretagna, Repubblica federale di Germania e Belgio) hanno concluso con la Cina. Anzi, possiamo aggiungere che va oltre poiché è stata la Cina, benché Paese militarmente nucleare, a sottoscrivere taluni obblighi in materia di garanzia nei confronti della Svizzera.

Obblighi generali di garanzia si sono potuti ottenere per i beni «sensibili» (esclusa l'acqua pesante) e per gli elementi di combustibile irradiato. In caso di fornitura le Parti si riservano il diritto di convenire, per i settori non disciplinati in maniera generale, disposizioni specifiche. Tale soluzione permette di considerare il significato di ogni singola fornitura in materia di politica di non proliferazione.

3 Ripercussioni sull'effettivo del personale e conseguenze finanziarie

Gli accordi non hanno né ripercussioni sull'effettivo del personale né conseguenze finanziarie. La loro applicazione è possibile nei limiti dell'effettivo attuale del personale e dei mezzi finanziari disponibili. La generalizzazione delle condizioni di non proliferazione apporta anzi semplificazioni nella misura in cui un disciplinamento caso per caso diventa superfluo.

4 Linee direttive della politica di governo

Il progetto s'inscrive nelle linee direttive della politica di governo per la legislatura 1983-1987 (FF 1984 I 121, appendice 2).

5 Base giuridica

51 Costituzionalità

La costituzionalità del progetto deriva dall'articolo 8 della Costituzione federale che autorizza la Confederazione a concludere trattati con gli Stati esteri.

La competenza della vostra Assembea risulta dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione.

52 Mancanza di referendum

Gli accordi sono di durata limitata e possono essere denunciati. Il fatto che (art. XVII acc. Australia e art. XIII acc. Cina) certe disposizioni sussistano, anche dopo denuncia, finché gli oggetti in questione permangono in territorio svizzero e restano utilizzabili, non cambia niente alla natura dello strumento. In effetti l'onere in forma di diritto quasi-reale non è sufficiente a rendere il presente accordo assimilabile a quelli indenunciabili ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 lettera a della Costituzione. Il decreto federale d'approvazione non sottostà dunque al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali (art. 89 cpv. 3 lett. a Cost.).

**Decreto federale
concernente gli accordi di cooperazione nucleare
con l'Australia e la Repubblica popolare di Cina**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 1987¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati gli accordi seguenti:

- Accordo del 28 gennaio 1986 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo dell'Australia concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare;
- Accordo di cooperazione del 12 novembre 1986 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica popolare di Cina concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

402

**tra il Governo della Confederazione Svizzera
e il Governo dell'Australia
concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare**

Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo dell'Australia,

riaffermando il loro impegno di assicurarsi che lo sviluppo e l'impiego a fini pacifici dell'energia nucleare sul piano internazionale siano retti da accordi che favoriscono l'obiettivo di non proliferazione nucleare;

ricordando che la Svizzera e l'Australia sono Stati militarmente non nucleari e partecipi del Trattato di non proliferazione nucleare depositato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968 (detto dappresso «il Trattato»);

riconoscendo che la Svizzera e l'Australia si sono impegnate, conformemente al Trattato, a non fabbricare né acquisire in altro modo armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi, e che i due Governi hanno concluso accordi con l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (denominata dappresso «l'Agenzia») per garanzie in relazione con il Trattato nei loro Paesi rispettivi;

affermando il loro appoggio agli obiettivi del Trattato e il loro desiderio di promuovere un'adesione universale a quest'ultimo;

confermando il desiderio dei due Paesi di cooperare allo sviluppo e all'applicazione dell'energia nucleare a scopi pacifici;

desiderando fissare condizioni compatibili con la loro adesione alla non proliferazione, che permettano il trasferimento di materiali nucleari, di materie, di attrezzature e di tecnologie tra la Svizzera e l'Australia per impieghi pacifici non esplosivi;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo:

- (a) «Autorità competente» significa, nel caso della Svizzera, l'«Ufficio federale dell'energia» e, nel caso dell'Australia, l'«Australian Safeguards Office» o un altro determinato organismo che la Parte interessata potrà eventualmente notificare all'altra Parte;
- (b) «Attrezzature» significa gli elementi e loro componenti principali quali specificati nella parte B dell'Allegato A;
- (c) «Materie» significa le materie non nucleari destinate ai reattori, specificate nella parte A dell'Allegato A;

¹⁾ Dal testo originale francese.

- (d) «Materiali nucleari» significa ogni «sostanza grezza» od ogni «prodotto fissile speciale» giusta la definizione di questi termini figurante nell'articolo XX dello Statuto dell'Agenzia. Ogni decisione del Consiglio dei Governatori dell'Agenzia, presa conformemente a detto articolo XX, la quale modificasse la lista dei materiali considerati «sostanza grezza» oppure «prodotto fissile speciale», avrà effetto, ai termini del presente Accordo, soltanto allorché le due Parti si saranno reciprocamente informate per scritto di avere accettato tale modifica;
- (e) «Raccomandazioni dell'Agenzia» in connessione con la protezione fisica indica le raccomandazioni del documento INFCIRC/225/Rev. 1 (intitolato «La protezione fisica del materiale nucleare»), e delle sue ulteriori revisioni, oppure qualunque documento successivo che lo sostituisse. Qualsiasi modifica futura delle raccomandazioni circa la protezione fisica avrà effetto, giusta il presente Accordo, soltanto allorché le due Parti si saranno reciprocamente informate per scritto di averla accettata;
- (f) «Tecnologia» significa i dati tecnici in forma fisica, inclusi gli schemi, i documenti fotografici negativi e positivi, le registrazioni, i dati progettuali, le opere tecniche e i manuali di esercizio, designati, dalla Parte fornitrice dopo consultazione con la Parte destinataria e prima del trasferimento, come importanti per la concezione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di arricchimento, di ritrattamento o di produzione di acqua pesante, o di componenti di importanza cruciale di tali impianti, o per qualsiasi altra tecnologia che potrebbe essere designata di comune accordo tra le Parti, tuttavia con l'esclusione dei dati accessibili al pubblico, per esempio mediante libri pubblicati o riviste, oppure resi accessibili sul piano internazionale senza alcuna restrizione di diffusione.

Articolo II

1. Le Parti facilitano la loro cooperazione nello sviluppo e nell'impiego dell'energia nucleare a scopi pacifici, incluse:

- (a) la produzione d'energia mediante lo sfruttamento del ciclo del combustibile nucleare;
- (b) la ricerca e le sue applicazioni;
- (c) la cooperazione industriale.

2. La cooperazione di cui in questo Articolo sarà effettuata in base a termini e condizioni accolti favorevolmente dalle due Parti e conformi a questo Accordo, come pure alle leggi, regolamenti e condizioni di autorizzazione vigenti rispettivamente in Svizzera e in Australia. Le Parti possono designare autorità governative o persone fisiche o giuridiche abilitate a intraprendere una tale cooperazione.

Articolo III

1. Il presente Accordo si applica:

- (a) ai materiali nucleari, alle materie, alle attrezzature e alla tecnologia trasferiti tra la Svizzera e l'Australia per impieghi pacifici non esplosivi, sia direttamente, sia con la mediazione di un Paese terzo;
 - (b) a tutte le forme di materiali nucleari ottenuti per mezzo di procedimenti chimici o fisici o separazione isotopica a condizione che la quantità di materiale nucleare così ricavata sia considerata come rientrante nel campo d'applicazione del presente accordo soltanto in una proporzione uguale a quella esistente tra la quantità di materiale nucleare utilizzato nella sua preparazione e retto dal presente Accordo e la quantità totale di materiale nucleare impiegato a tale scopo;
 - (c) a tutte le generazioni di materiali nucleari prodotti per irradiazione neutronica, a condizione che la quantità di materiale così prodotta sia considerata come rientrante nel campo d'applicazione del presente Accordo soltanto nella proporzione in cui la quantità di materiale nucleare sottoposto all'Accordo e utilizzata a questa produzione contribuisce a quest'ultima;
 - (d) alle attrezzature concepite o costruite utilizzando o applicando la tecnologia sottoposta al presente Accordo;
 - (e) alle attrezzature d'arricchimento, di ritrattamento o di produzione di acqua pesante, la cui concezione, costruzione o procedura di funzionamento siano essenzialmente dello stesso tipo di quelle delle attrezzature sottoposte alle disposizioni del presente accordo e vengano costruite nel corso dei venti anni a contare dalla data della messa in servizio di queste ultime;
 - (f) alle materie prodotte con attrezzature sottoposte alle disposizioni del presente Accordo;
 - (g) ai materiali nucleari prodotti, trattati o utilizzati con materie o attrezzature sottoposte alle disposizioni del presente Accordo.
2. Gli elementi di cui nel paragrafo 1 di questo Articolo saranno trasferiti nell'ambito del presente Accordo soltanto a una persona fisica o giuridica designata dall'autorità competente della Parte destinataria all'autorità competente della Parte fornitrice come debitamente autorizzata a riceverli.

Articolo IV

1. I materiali di cui all'Articolo III resteranno sottoposti ai disposti del presente Accordo sino a che:
- (a) sia accertato che non sono più utilizzabili; o
 - (b) sia accertato che sono praticamente irrecuperabili per essere rifoggiati in modo utilizzabile per ogni attività nucleare pertinente dal punto di vista delle garanzie; o
 - (c) siano stati trasferiti fuori dalla giurisdizione della Svizzera o fuori della giurisdizione dell'Australia conformemente ai disposti dell'Articolo IX del presente Accordo; o
 - (d) le Parti convengono altrimenti.
2. Al fine di stabilire in qual momento i materiali nucleari sottoposti al presente Accordo non sono più utilizzabili o sono praticamente irrecuperabili per

essere rifoggiati in modo utilizzabile per ogni attività nucleare pertinente dal punto di vista delle garanzie di cui nell'Articolo VI, le due Parti accetteranno la decisione dell'Agenzia. Ai fini del presente Accordo, questa decisione verrà presa dall'Agenzia conformemente ai disposti relativi alla levata delle garanzie figurante nel pertinente Accordo di garanzie concluso tra la Parte interessata e l'Agenzia.

3. Le materie e le attrezzature di cui nell'Articolo III resteranno sottoposte ai disposti del presente Accordo sino a che:

(a) siano state trasferite fuori della giurisdizione della Svizzera o fuori della giurisdizione dell'Australia, conformemente ai disposti dell'Articolo IX del presente Accordo; o

(b) le Parti convengano altrimenti.

4. La tecnologia resterà sottoposta al presente Accordo durante un periodo determinato congiuntamente dalle Parti prima del trasferimento.

Articolo V

I materiali nucleari, le materie, le attrezzature e la tecnologia sottoposti al presente Accordo non devono essere impiegati o stornati per la fabbricazione di armi nucleari ed altri dispositivi nucleari esplosivi, per la ricerca e lo sviluppo legati alle armi nucleari e agli altri dispositivi nucleari esplosivi né utilizzati per uno scopo militare.

Articolo VI

1. Quando l'Australia sia la Parte destinataria, il rispetto dell'Articolo V del presente Accordo verrà assicurato da un sistema di garanzie applicato dall'Agenzia conformemente all'Accordo di garanzie concluso il 10 luglio 1974 tra l'Australia e l'Agenzia in relazione con il Trattato.

2. Quando la Svizzera sia la Parte destinataria, il rispetto dell'Articolo V del presente Accordo verrà assicurato da un sistema di garanzie applicato dall'Agenzia conformemente all'Accordo di garanzie concluso il 6 settembre 1978 tra la Svizzera e l'Agenzia in relazione con il Trattato.

Articolo VII

Nel casi in cui, nonostante le disposizioni dell'Articolo VI del presente Accordo, materiali nucleari, materie o attrezzature o tecnologie sottoposti al presente Accordo si trovassero sul territorio di una Parte e l'Agenzia non applicasse le sue garanzie su tale territorio in virtù dell'Accordo applicabile, concluso conformemente all'Articolo III del Trattato e menzionato nell'Articolo VI del presente Accordo, detta Parte accetterà garanzie nell'ambito di un accordo o di accordi dei quali essa e l'Agenzia sono Partecipi, e che forniscono garanzie equivalenti per la loro estensione e per i loro effetti a quelle previste dall'Accordo di garanzie applicabile, concluso conformemente all'Articolo VI del pre-

sente Accordo, oppure, qualora l'Agenzia non applicasse garanzie sul territorio di questa Parte nell'ambito di uno o parecchi accordi summenzionati, le Parti concluderanno senza indugio un accordo per l'applicazione, nel territorio in questione, di un sistema di garanzie conforme ai principi e alle procedure del sistema di garanzie dell'Agenzia e prevedente l'applicazione di garanzie ai materiali nucleari, alle attrezzature e alla tecnologia sottoposti al presente Accordo.

Articolo VIII

1. Ogni Parte prenderà, in accordo con le sue leggi e i suoi regolamenti, i provvedimenti necessari per assicurare una protezione fisica adeguata dei materiali nucleari, delle materie, delle attrezzature e delle tecnologie sottoposti alla sua giurisdizione. Per quanto concerne i materiali nucleari, le Parti applicheranno al minimo provvedimenti di protezione fisica conformi alle esigenze formulate nelle raccomandazioni dell'Agenzia.

2. Le Parti, a domanda dell'una o dell'altra, si consulteranno su questioni relative alla protezione fisica, inclusa l'applicazione, ai fini di questo Articolo, di raccomandazioni che fossero fatte, di tanto in tanto, da gruppi di esperti internazionali.

Articolo IX

I materiali nucleari, le materie, le attrezzature e la tecnologia sottoposti al presente Accordo non saranno trasferiti fuori della giurisdizione di una Parte senza il consenso preliminare scritto dell'altra Parte.

Articolo X

I materiali nucleari sottoposti al presente Accordo saranno ritrattati soltanto conformemente alle condizioni convenute per scritto tra le Parti, come stabilito nell'allegato B.

Articolo XI

I materiali nucleari sottoposti al presente Accordo non saranno arricchiti al 20% o più con l'isotopo U 235 senza il consenso preliminare scritto della Parte fornitrice.

Articolo XII

1. Applicando gli Articoli IX, X e XI del presente Accordo, la Parte fornitrice terrà conto delle considerazioni di non proliferazione e dei bisogni nucleo-energetici della Parte destinataria. La Parte fornitrice non negherà il suo consenso qualora un rifiuto siffatto permettesse di ricavare vantaggi commerciali.

2. Una Parte che non ritenga di poter dare il suo consenso su una questione di cui negli articoli IX, X e XI del presente Accordo, offrirà all'altra Parte la possibilità immediata di tenere consultazioni complete su questa questione.

Articolo XIII

1. Le autorità competenti delle due Parti si consulteranno annualmente o in qualsiasi momento, su domanda di una delle Parti, onde assicurare l'applicazione efficace del presente Accordo. Le Parti possono invitare congiuntamente l'Agenzia a partecipare a queste consultazioni.

2. Se i materiali nucleari sottoposti al presente Accordo si trovano sul territorio di una Parte, questa Parte comunicherà per scritto all'altra Parte, su domanda di quest'ultima, le conclusioni generali dei più recenti rapporti dell'Agenzia sulle sue attività di verifica sul territorio per gli impianti in questione.

3. Le autorità competenti delle due Parti concluderanno un accordo amministrativo onde assicurare il rispetto effettivo degli obblighi del presente Accordo. Un accordo amministrativo concluso in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo può essere modificato con il consenso delle autorità competenti delle due Parti.

4. Le spese per i rapporti e i documenti che l'una e l'altra Parte è tenuta a fornire ai termini dell'accordo amministrativo di cui nel paragrafo 3 di questo Articolo devono essere sostenute dalla Parte interessata.

5. Le Parti prenderanno, in accordo con le loro leggi e regolamenti, tutte le precauzioni appropriate per preservare il carattere confidenziale dei segreti commerciali e industriali, come pure altre informazioni confidenziali ricevute in applicazione del presente Accordo e designate come tali dalla Parte fornitrice.

Articolo XIV

Nel caso in cui la Parte destinataria non si conformasse a una qualsiasi delle disposizioni degli Articoli V a XIII incluso, o dell'Articolo XV del presente Accordo, oppure non si conformasse agli accordi relativi alle garanzie dell'Agenzia o li denunciasse, la Parte fornitrice avrà, sotto condizione di notifica preliminare, il diritto di sospendere o di annullare qualsiasi ulteriore trasferimento di materiali nucleari, di materie, di attrezzature e di tecnologia e di domandare alla Parte destinataria di prendere misure correttive. Se, previa consultazione tra le Parti, siffatti provvedimenti correttivi non sono presi entro un termine ragionevole, la Parte fornitrice avrà allora il diritto di domandare la restituzione dei materiali nucleari, materie e attrezzature sottoposti al presente Accordo, mediante pagamento di prezzi in vigore a questa data. Le disposizioni suesposte si applicheranno pure nel caso in cui una delle Parti facesse detonare un dispositivo nucleare esplosivo.

Articolo XV

Ogni vertenza circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo non composta mediante negoziato dovrà, ad istanza dell'una o dell'altra Parte, essere sottoposta a un tribunale composto di tre arbitri designati conformemente alle disposizioni del presente Articolo. Ogni Parte designerà un arbitro, che può essere suo cittadino, e i due arbitri così designati coopteranno il terzo, cittadino di un Paese terzo, che presiederà il tribunale. Qualora nei trenta giorni successivi alla domanda d'arbitrato una delle Parti non abbia designato il proprio arbitro, ciascuna delle Parti può chiederne la nomina al presidente della Corte internazionale di giustizia. La stessa procedura si applicherà se, nei trenta giorni che seguono la designazione o la nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro non è stato cooptato. Il *quorum* sarà costituito dalla maggioranza dei membri del tribunale arbitrale. Tutte le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti di tutti i membri di quest'ultimo. La procedura sarà fissata dal tribunale stesso. Le decisioni del tribunale, compresi tutti i regolamenti relativi alla sua costituzione, le sue procedure, la sua competenza e la ripartizione delle spese d'arbitrato tra le Parti, vincoleranno queste ultime e saranno applicate da esse.

Articolo XVI

1. Il presente Accordo può essere modificato o riveduto col consenso delle Parti.
2. Qualsiasi modifica o revisione entrerà in vigore alla data che le Parti fisseranno con scambio di note diplomatiche.

Articolo XVII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data che le Parti fisseranno con scambio di note diplomatiche e resterà in vigore per un periodo iniziale di 30 anni. Se nessun avviso di denuncia è stato notificato da una delle Parti all'altra almeno 180 giorni prima della scadenza di questo periodo, il presente Accordo resterà in vigore sino a che 180 giorni siano trascorsi dopo la notifica di un avviso di denuncia di una delle Parti all'altra. Tuttavia, a meno che le Parti non convengano altrimenti, la denuncia di questo Accordo non libera le Parti dagli obblighi contratti per gli elementi, menzionati nel suo Articolo III, che restano utilizzabili o praticamente recuperabili per essere rifoggiati in modo utilizzabile per qualsiasi attività nucleare pertinente dal punto di vista delle garanzie conformemente all'Articolo IV di questo Accordo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati all'uopo dai Governi rispettivi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 28 gennaio 1986, in doppio esemplare nelle lingue inglese e francese, i due testi facendo parimente fede.

Per il
Governo della Confederazione Svizzera:
Pierre Aubert

Per il
Governo dell'Australia:
Douglas A. Townsend

Allegato A

Parte A: Materie

1. Deuterio e acqua pesante:

Deuterio e ogni suo composto nel quale il rapporto deuterio/idrogeno superi 1:5000, destinati ad essere utilizzati in un reattore nucleare, nel senso della rubrica 1 della parte B del presente Allegato, e forniti in quantità superante i 200 kg di atomi di deuterio durante un periodo di 12 mesi.

2. Grafite di purezza nucleare:

Grafite di una purezza superiore a 5 parti per milione di equivalente di boro e di una densità di oltre 1,50 grammi per centimetro cubo, fornita in quantità superante 30 tonnellate metriche durante un periodo di 12 mesi.

Parte B: Attrezzature

1. Reattori nucleari:

Reattori nucleari atti a funzionare in modo da mantenere una reazione di fissione a catena autosostenuta e controllata, eccetto i reattori di potenza nulla i quali sono definiti come reattori la cui produzione massima prevista di plutonio non superi 100 grammi all'anno.

Un «reattore nucleare» comprende essenzialmente gli elementi all'interno del suo contenitore o fissati direttamente su quest'ultimo, il materiale per la regolazione della potenza nel cuore e i componenti che racchiudono normalmente il fluido refrigerante primario del cuore, entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione.

Non si intendono escludere i reattori che fosse ragionevolmente possibile modificare in modo da produrre una quantità di plutonio sensibilmente superiore a 100 grammi all'anno. I reattori concepiti per un funzionamento mantenuto a livelli di potenza elevata, qualunque sia la loro capacità di produzione di plutonio, non sono considerati «reattore di potenza nulla».

2. Contenitori a pressione per reattori:

Contenitori metallici in forma di unità completa o di elementi prefabbricati importanti, specialmente concepiti e preparati per contenere il cuore di un reattore nucleare, nel senso della rubrica 1 della parte B del presente Allegato, e idonei a resistere alla pressione di regime del fluido refrigerante primario.

La piastra di copertura di un contenitore a pressione per reattori è un elemento prefabbricato importante di un tale contenitore.

3. Disposizione interna di un reattore:

Come colonne e piastre di supporto del cuore del reattore e di altri elementi interni al contenitore, tubi guida per barre di comando, schermi termici, deflettori, piastre a griglia del nocciolo e piastre del diffusore, ecc.

4. Macchinari di carico e scarico del combustibile nucleare:

Materiale di manutenzione specialmente concepito o preparato per introdurre o estrarre il combustibile da un reattore nucleare nel senso della rubrica 1 della parte B del presente Allegato, e utilizzabile in corso di funzionamento, oppure dotato di dispositivi tecnici perfezionati di collocazione e d'allineamento per permettere di procedere alle operazioni complesse di carico e fermo, come quelle nel corso delle quali è normalmente impossibile osservare il combustibile direttamente, nonché accedervi.

5. Barre di controllo per reattori:

Barre specialmente concepite o preparate per regolare la velocità di reazione in un reattore nucleare nel senso della rubrica 1 della parte B del presente Allegato.

Questi elementi, se sono forniti separatamente, comportano, oltre ai dispositivi d'assorbimento dei neutroni, i dispositivi di supporto di sospensione di questi ultimi.

6. Tubolature e incamiciature per reattori:

Tubi specialmente concepiti o preparati per incamiciare gli elementi combustibili o trasportare il fluido refrigerante primario di un reattore, nel senso della rubrica 1 della parte B del presente Allegato, con pressioni di regime superiori a 50 atmosfere.

7. Tubi di zirconio:

Zirconio metallico o leghe a base di zirconio in forma di tubi o tubolature in quantità superiori a 500 kg per anno, specialmente concepiti o preparati per essere utilizzati in un reattore, nel senso della rubrica 1 della parte B del presente Allegato, e nei quali il rapporto uranio/zirconio risulti inferiore a 1:500 parti di peso.

8. Pompe del circuito di refrigerazione primario:

Pompe specialmente concepite o preparate per far circolare il metallo liquido utilizzato come fluido refrigerante primario per reattori nucleari, nel senso della rubrica 1 della parte B del presente Allegato.

9. Officine di ritrattamento di elementi combustibili irradiati e materiale specialmente concepito e preparato all'uopo:

L'espressione «officina di ritrattamento di elementi combustibili irradiati» ingloba i materiali e i componenti che entrano normalmente in contatto diretto con il combustibile irradiato e servono a controllarlo direttamente, come pure i principali flussi di materiali nucleari e di prodotti di fissione durante il trattamento. Si considera che allo stato attuale della tecnologia il frammento d'enun-

ciato «e materiale specialmente concepito e preparato all'uopo» si applica agli elementi qui appresso delle attrezzature:

- (a) macchine per tagliare gli elementi combustibili irradiati: dispositivi telecomandati specialmente concepiti o preparati per essere utilizzati in un'officina di ritrattamento nel senso qui appresso e destinati a tagliare, frantumare o tranciare complessi, fasci o barre di combustibile nucleare irradiati:
- (b) recipienti a geometria anticritica (p. es. recipienti di piccolo diametro, anulari o piatti) specialmente concepiti o preparati in vista di essere utilizzati in un'officina di ritrattamento nel senso summenzionato, per disciogliere combustibile nucleare irradiato, capaci di resistere a liquidi fortemente corrosivi ad alta temperatura, il cui carico e la cui manutenzione si effettuano a distanza.

10. Officine di fabbricazione di elementi combustibili:

L'espressione «officina di fabbricazione di elementi combustibili» ingloba il materiale:

- (a) che entra normalmente in contatto diretto con il flusso di materiali nucleari, lo tratta direttamente o ne assicura la regolazione; o
- (b) che assicura la sigillatura di materiali nucleari all'interno della guaina.

Il gioco completo di articoli destinati alle operazioni summenzionate, come pure diversi articoli che servono a una qualunque delle stesse, come pure ad altre operazioni di fabbricazione di combustibile, segnatamente alla verifica dell'integrità dell'inguainamento e della sua impermeabilità e alla finitura del combustibile sigillato.

11. Materiale, diverso dagli strumenti d'analisi, specialmente concepito o preparato per la separazione degli isotopi dell'uranio:

L'espressione «materiale, diverso dagli strumenti d'analisi, specialmente concepito o preparato per la separazione degli isotopi dell'uranio» ingloba ciascuno dei principali elementi del materiale specialmente concepito o preparato per le operazioni di separazione. Questi elementi comprendono:

- barriere per i diffusori gassosi
- casse di diffusori gassosi
- insiemi di centrifughe a gas resistenti alla corrosione prodotta dall'UF 6
- gruppi di separazione per mezzo di ugelli
- gruppi di separazione vortex
- grandi compressori centrifughi o assiali resistenti alla corrosione prodotta dall'UF 6
- dispositivi d'impermeabilità speciali per questi compressori.

12. Officine di produzione d'acqua pesante:

L'espressione «officina di produzione d'acqua pesante» significa un impianto di produzione d'acqua pesante, di deuterio e di composti di deuterio e di materiale specialmente concepito o preparato all'uopo.

Allegato B

Ritrattamento

Visto che l'Articolo X dell'Accordo dispone che i materiali nucleari sottoposti a quest'ultimo (denominati qui appresso MNSA) saranno ritrattati soltanto a condizioni convenute per scritto tra le Parti:

Le parti dell'Accordo

riconoscendo che la separazione, l'immagazzinamento, il trasporto e l'impiego del plutonio richiedono provvedimenti particolari in vista di ridurre i rischi di proliferazione nucleare;

riconoscendo il ruolo del ritrattamento in un impiego efficace delle risorse energetiche nella gestione delle materie contenute nei combustibili irradiati e in altre applicazioni pacifiche non esplosive compresa la ricerca;

auspicando un'applicazione pratica e senza imprevisti delle condizioni convenute e indicate nel presente Allegato che prende in considerazione gli obiettivi di non proliferazione condivisi dalle Parti e i bisogni a lunga scadenza del ciclo del combustibile della Parte destinataria;

determinate a continuare ad accordare il loro sostegno allo sviluppo di accordi istituzionali internazionali relativi al ritrattamento e al plutonio, compreso un sistema efficace e generalmente accettato di immagazzinamento internazionale del plutonio;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

I MNSA possono essere ritrattati in base alle condizioni seguenti:

- (A) Il ritrattamento sarà effettuato, sotto le garanzie dell'Agenzia, allo scopo di utilizzare le risorse energetiche e di gestire le materie contenute nei combustibili irradiati, conformemente al programma relativo al ciclo del combustibile come formulato e messo per scritto in un accordo d'esecuzione.
- (B) Il plutonio separato sarà immagazzinato e utilizzato sotto le garanzie dell'Agenzia conformemente al programma relativo al ciclo del combustibile come formulato e messo per scritto in un accordo d'esecuzione.
- (C) Il ritrattamento e l'utilizzazione del plutonio separato in vista di altre applicazioni pacifiche e non esplosive, compresa la ricerca, saranno intrapresi soltanto a condizioni convenute per scritto tra le Parti in seguito a consultazioni tenute conformemente all'Articolo 2 del presente Allegato.

Articolo 2

Consultazioni si svolgeranno nei 30 giorni seguenti il ricevimento della domanda dell'una o dell'altra Parte:

- (A) onde passare in rassegna il funzionamento delle disposizioni del presente Allegato;
- (B) onde esaminare modifiche di un accordo d'esecuzione, come previsto dal presente Accordo;
- (C) in vista di tenere conto dei miglioramenti delle garanzie internazionali ed altre tecniche di controllo, compresa l'instaurazione di meccanismi internazionali nuovi e generalmente accettati, relativi al ritrattamento e al plutonio;
- (D) per esaminare le modifiche del presente Allegato, proposte da una o dall'altra delle Parti, in particolare per tenere conto dei miglioramenti a cui si fa riferimento al paragrafo (C) del presente Articolo;
- (E) per esaminare le proposte di ritrattamento e d'impiego del plutonio separato in vista di altre applicazioni pacifiche non esplosive, compresa la ricerca, di cui nell'Articolo 1 (C) del presente Allegato.

Articolo 3

Il presente Allegato può essere modificato conformemente all'Articolo XVI dell'Accordo.

Berna, 28 gennaio 1986

Signor Ambasciatore,

Mi onoro di confermare ricevuta la sua lettera del 28 gennaio 1986, del tenore seguente:

«Ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra il Governo dell'Australia e il Governo della Confederazione svizzera concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, firmato oggi a Berna.

1. Durante i negoziati tra l'Australia e la Svizzera di un accordo concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, le due Parti hanno discusso le disposizioni applicabili, in virtù dell'Accordo, ai trasferimenti verso Paesi terzi ai fini della conversione, dell'arricchimento nella misura di almeno il 20%, della fabbricazione del combustibile, del ritrattamento e dell'immagazzinamento dei materiali nucleari sottoposti all'Accordo (denominati qui appresso MNSA).
2. La delegazione svizzera ha descritto le differenti tappe del ciclo svizzero del combustibile nucleare attraverso le quali i MNSA d'origine australiana dovrebbero passare. Siccome la Svizzera non dispone di impianti per la conversione, l'arricchimento, la fabbricazione del combustibile e il ritrattamento, queste operazioni dovrebbero essere eseguite fuori della Svizzera.
3. Alla luce di queste discussioni, sono state stabilite le conclusioni seguenti:
 - A. (i) I trasferimenti di MNSA ai fini della conversione, dell'arricchimento nella misura di almeno il 20% con isotopo U 235, della fabbricazione del combustibile, del ritrattamento e dell'immagazzinamento, possono, conformemente al programma del ciclo del combustibile nucleare a cui si fa riferimento nell'Allegato B dell'Accordo, venire effettuati tra la Svizzera e quei Paesi terzi che hanno un accordo in vigore con l'Australia concernente i trasferimenti nucleari, a proposito del quale il Governo dell'Australia non abbia avvertito la Svizzera d'aver ritenuto necessario sospendere, annullare o astenersi dall'intraprendere trasferimenti nucleari.
 - (ii) La Svizzera notificherà prontamente all'Australia siffatti trasferimenti, conformemente alle procedure stabilite nell'Accordo Amministrativo.
- B. (i) I trasferimenti di MNSA ai fini della conversione, dell'arricchimento nella misura di almeno il 20% con isotopo U 235 e della fabbricazione del combustibile possono essere effettuati, conformemente al programma del ciclo del combustibile nu-

clare di cui nell'Allegato B dell'Accordo, tra la Svizzera e Paesi terzi privi di un accordo in vigore con l'Australia.

(ii) In tali casi sarà necessario assicurare il ritorno di quantità di materiali equivalenti a quelle fornite, sia verso la Svizzera, sia verso un altro Paese avente un accordo in vigore con l'Australia, concernente i trasferimenti nucleari, a proposito del quale il governo dell'Australia non abbia avvertito la Svizzera che aveva ritenuto necessario di sospendere, d'annullare o di astenersi d'intraprendere trasferimenti nucleari.

(iii) La Svizzera notificherà prontamente all'Australia tali trasferimenti, conformemente alle procedure stabilite nell'Accordo Amministrativo

4. Oltre ai trasferimenti summenzionati e previsti nel programma del ciclo del combustibile nucleare a cui si fa riferimento nell'Allegato B, le delegazioni dell'Australia e della Svizzera hanno confermato che i trasferimenti di MNSA, diversi dall'uranio arricchito al 20% o più con isotopi U 233 o U 235 e dal plutonio, possono essere effettuati per l'impiego finale verso Paesi terzi aventi un accordo in vigore con la Parte fornitrice, concernente i trasferimenti nucleari, a proposito del quale la Parte fornitrice non abbia avvertito la Parte trasferente che aveva ritenuto necessario di sospendere, d'annullare o di astenersi d'intraprendere trasferimenti nucleari. La Parte trasferente notificherà previamente alla parte fornitrice tali trasferimenti, conformemente alle procedure stabilite nell'Accordo Amministrativo. Ogni Parte fornirà all'altra Parte e aggiornerà la lista dei Paesi verso i quali tali trasferimenti possono essere fatti.
5. Le delegazioni dell'Australia e della Svizzera hanno pure discusso le disposizioni applicabili ai trasferimenti per l'utilizzazione di materie sottoposte all'Accordo, ad eccezione dell'acqua pesante, come pure di attrezzature sottoposte all'Accordo e che non servono all'arricchimento, al ritrattamento e alla produzione d'acqua pesante.
6. In relazione con il paragrafo 5 di cui sopra, le delegazioni dell'Australia e della Svizzera hanno confermato che tali trasferimenti di materiale e di attrezzature d'origine australiana possono venire effettuati verso Paesi terzi aventi un accordo in vigore con l'Australia concernente i trasferimenti nucleari a proposito del quale il Governo dell'Australia non abbia avvertito la Svizzera che aveva ritenuto necessario sospendere, annullare o astenersi dall'intraprendere trasferimenti nucleari e che tali trasferimenti di materie e d'attrezzature d'origine svizzera possono venire effettuati verso Paesi terzi che abbiano fornito all'Australia le stesse assicurazioni di quelle richieste a questo Paese dalla Svizzera per il trasferimento iniziale.

Se quanto precede è accettabile per la Svizzera, Le propongo che questa lettera costituisca, con la Sua risposta, un Accordo tra il Governo dell'Australia e il Governo della Confederazione Svizzera, che entrerà in vigore alla stessa data a cui entrerà in vigore l'Accordo tra il Governo dell'Australia e il Governo della Confederazione Svizzera concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare e che vigerà altrettanto a lungo che quest'ultimo Accordo.»

In risposta ho l'onore di informarla che quanto precede è accettabile per il Governo svizzero, nonché di confermare che la Sua lettera del 28 gennaio 1986 e la presente risposta costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla stessa data dell'Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo dell'Australia concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare e vigerà altrettanto a lungo quanto quest'ultimo Accordo.

Colgo l'occasione per rinnovarle, Signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia alta considerazione.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:
Pierre Aubert

Berna, 28 gennaio 1986

Signor Ambasciatore,

Mi onoro di confermare ricevuta la sua lettera del 28 gennaio 1986, del tenore seguente:

«Ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra il Governo dell'Australia e il Governo della Confederazione Svizzera concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, firmato oggi a Berna, e segnatamente a certe intese a cui sono giunte le delegazioni dell'Australia e della Svizzera in merito all'attuazione degli Articoli XIV e XVI.

Nell'attuazione dell'Articolo XIV dell'Accordo, le due Parti prenderanno debitamente in considerazione la natura della non conformità o della denuncia implicate, in modo da evitare qualsiasi intervento sproporzionato sull'approvvigionamento.

Le due Parti hanno riconosciuto che è desiderabile tenere conto degli sviluppi internazionali nel campo delle garanzie nucleari e in quello delle condizioni applicate ai trasferimenti nucleari internazionali, onde hanno convenuto che in relazione con l'Articolo XVI dell'Accordo, nessuna modifica o revisione di quest'ultimo potrà essere applicata ai materiali nucleari, alle materie, alle attrezzature e alla tecnologia sottoposti all'Accordo, che siano stati forniti o debbano essere forniti in base a contratti entranti in vigore prima di una tale modifica o revisione, a meno che le Parti non lo decidano.

Se quanto precede è accettabile per la Svizzera, Le propongo che questa lettera costituisca, con la Sua risposta, un Accordo tra il Governo dell'Australia e il Governo della Confederazione Svizzera, che entrerà in vigore alla stessa data a cui entrerà in vigore l'Accordo tra il Governo dell'Australia e il Governo della Confederazione Svizzera concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare e che vigerà altrettanto a lungo che quest'ultimo accordo.»

In risposta ho l'onore di informarla che quanto precede è accettabile per il Governo svizzero e di confermare che la Sua lettera del 28 gennaio 1986 e la presente risposta costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla stessa data dell'Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo dell'Australia concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare e vigerà altrettanto a lungo che quest'ultimo Accordo.

Colgo l'occasione per rinnovarle, Signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia alta considerazione.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:
Pierre Aubert

Accordo di cooperazione tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica popolare di Cina per l'impiego pacifico dell'energia nucleare

Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica popolare di Cina,

denominati dappresso «le Parti»,

desiderosi di continuare e di ampliare i loro rapporti d'amicizia, considerando l'importanza da essi attribuita all'impiego pacifico dell'energia nucleare,

confermando la loro intenzione di ampliare e di rafforzare la cooperazione, sia sul piano bilaterale sia nell'ambito dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica – denominata dappresso «l'Agenzia»,

considerando che la Svizzera e la Repubblica popolare di Cina sono membri dell'Agenzia,

considerando che la Repubblica popolare di Cina è uno Stato militarmente nucleare e che la Svizzera è uno Stato militarmente non nucleare e partecipa del Trattato di non proliferazione nucleare, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968, denominato dappresso TNP, e che ha firmato il 6 settembre 1978 un accordo di garanzia con l'Agenzia nel quadro di questo Trattato,

riaffermando il loro impegno di cooperare all'applicazione dell'energia nucleare unicamente a scopi pacifici,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Le Parti promuoveranno, su base paritaria e ai fini di un loro reciproco vantaggio, la cooperazione per l'impiego pacifico dell'energia nucleare in accordo con le loro leggi e regolamenti e in conformità degli obblighi e degli impegni internazionali di ciascuna Parte.

Articolo II

Giusta l'articolo I del presente Accordo le Parti faciliteranno:

- le conclusioni di accordi specifici tra enti competenti delle due Parti;
- la stipula di contratti concernenti progetti d'energia nucleare, la ricerca e lo sviluppo, la cooperazione industriale in settori connessi con l'energia nucleare.

¹⁾ Dal testo originale francese.

re e gli scambi di informazioni, di materie, materiali nucleari, attrezzature e tecnologia.

Articolo III

1. Lo scambio di informazioni può essere disciplinato da accordi o contratti specifici di cui nell'articolo II. Detto scambio dovrebbe effettuarsi giusta i seguenti criteri:

- a) qualora enti o imprese industriali di una Parte avessero omesso di indicare anteriormente o contemporaneamente a detto scambio che la comunicazione di informazioni è vietata o limitata, gli enti o le imprese industriali dell'altra Parte possono cederle ad altri enti o imprese industriali stabilite sul suo territorio;
- b) qualora enti o imprese industriali di una Parte avessero indicato anteriormente o contemporaneamente a detto scambio che la comunicazione delle informazioni è vietata o limitata, ogni ente o impresa industriale garantirà che tali informazioni o quelle derivanti da attività di ricerca o di sviluppo attuate in comune non vengano divulgate oppure cedute a terzi non autorizzati a riceverle, in virtù delle disposizioni del presente Accordo, senza il previo consenso scritto dell'ente o dell'impresa industriale dell'altra Parte.

2. Le Parti si sforzeranno di indurre gli interlocutori della cooperazione a tenersi reciprocamente al corrente circa il grado di affidabilità e di applicabilità delle informazioni scambiate. Il fatto che le Parti possano partecipare alla comunicazione di informazioni, nel quadro del presente Accordo, non implica, da parte loro, alcuna responsabilità in merito all'esattezza o all'applicabilità di tali informazioni.

Articolo IV

1. La cooperazione attuata nel quadro del presente Accordo serve esclusivamente l'impiego pacifico dell'energia nucleare. Le materie, i materiali nucleari, comprese le loro generazioni successive, le attrezzature o la tecnologia trasferite tra le Parti oppure ottenute, prodotte o derivate dall'uso di tali beni trasferiti, non verranno dirottati né impiegati per lo sviluppo e la fabbricazione di armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi.

2. Le definizioni dei termini «materie», «materiali nucleari», «attrezzature», «tecnologia» sono oggetto degli allegati A e B del presente Accordo.

Articolo V

1. Le Parti adotteranno tutte le precauzioni appropriate per assicurarsi che gli elementi di cui all'articolo IV del presente Accordo siano detenuti, nell'ambito della loro giurisdizione, unicamente da persone abilitate all'uopo.

2. Le Parti adotteranno, sul rispettivo territorio, i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dei materiali nucleari e delle attrezzature sottoposti al presente Accordo.

3. Per quanto concerne i materiali nucleari, le Parti applicheranno i provvedimenti di protezione fisica stabiliti nelle raccomandazioni dell'Agenzia (vedere allegato A lettera f).

Articolo VI

Gli elementi di cui all'articolo IV del presente Accordo saranno trasferiti in un Paese terzo soltanto dopo consultazione e reciproca intesa tra le Parti. Nel caso di tale trasferimento le Parti vigilano affinché il Paese terzo rispetti almeno le seguenti condizioni:

- l'impiego esclusivamente pacifico e non esplosivo;
- l'applicazione dei controlli, da parte dell'Agenzia, agli elementi trasferiti;
- nessun trasferimento in altri Paesi senza preventivo consenso delle Parti del presente Accordo;
- la disposizione di protezione fisica adeguata giusta l'articolo V del presente Accordo.

Articolo VII

1. Gli elementi di cui all'allegato A lettera d forniti da una delle Parti saranno sottoposti al controllo dell'Agenzia nel Paese destinatario.

2. Nel caso in cui la Repubblica popolare di Cina fosse il Paese destinatario di elementi contemplati nel paragrafo 1 di questo articolo, essa stipulerà un accordo di garanzia con l'Agenzia per assicurare il rispetto delle disposizioni del detto paragrafo.

3. Nel caso in cui la Svizzera fosse il Paese destinatario di elementi contemplati nel paragrafo 1 di questo articolo, il rispetto delle disposizioni del detto paragrafo sarà garantito dall'accordo di garanzia concluso il 6 settembre 1978 tra la Svizzera e l'Agenzia in relazione con il TNP.

Articolo VIII

1. Le autorità competenti delle Parti possono stipulare accordi amministrativi onde assicurare l'attuazione della cooperazione nel quadro del presente Accordo.

2. Al fine di promuovere la cooperazione nel quadro del presente Accordo, verrà istituito un comitato composto di rappresentanti designati da ciascuna Parte. Detto comitato si riunirà in caso di bisogno per esaminare i progressi ed i risultati della cooperazione.

Articolo IX

Rappresentanti delle Parti si riuniranno e si consulteranno reciprocamente, secondo i bisogni, circa i problemi derivanti dall'applicazione del presente Accordo. Le Parti possono invitare l'Agenzia a partecipare a queste consultazioni.

Articolo X

Gli obblighi assunti dalle Parti in un qualsiasi Trattato internazionale, a cui l'una o l'altra Parte avesse aderito, restano inviolabili. Nondimeno le Parti dovrebbero cercare di evitare che tali obblighi intralcino l'applicazione normale del presente Accordo.

Articolo XI

Il presente Accordo può essere emendato in qualsiasi momento col consenso scritto delle Parti. Tali emendamenti entreranno in vigore in armonia con le procedure di cui all'articolo XII del presente Accordo.

Articolo XII

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti si saranno notificate l'adempimento delle rispettive procedure legali nazionali. Esso resterà in vigore per un periodo di 30 anni e sarà tacitamente rinnovato per periodi di 5 anni salvo denuncia dell'una o dell'altra Parte. La denuncia dovrà essere notificata per scritto almeno 6 mesi innanzi lo scadere del termine.

Articolo XIII

Nel caso di non riconduzione del presente Accordo, gli accordi e contratti di cui all'articolo II resteranno in vigore sino a che non saranno stati denunciati da una delle Parti. Comunque, le disposizioni degli articoli IV, V, VI e VII continueranno ad essere applicate alle materie, materiali nucleari, attrezzature ed alla tecnologia sottoposti al presente Accordo.

Articolo XIV

Gli allegati A e B menzionati nell'articolo IV sono parte integrante del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati all'uopo dai Governi rispettivi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Pechino, il 12 novembre 1986, in triplo esemplare nelle lingue cinese, francese e inglese, i tre testi facendo parimente fede. In caso di divergenze di interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:
Pierre Aubert

Per il Governo
della Repubblica popolare di Cina:
Wu Xueqian

Allegato A

Definizioni

- a) «Attrezzature» significa gli elementi e loro componenti principali quali specificati nella parte A dell'allegato B.
- b) «Materie» significa le materie non nucleari destinate ai reattori quali specificate nella parte B dell'allegato B.
- c) «Materiali nucleari» significa ogni «sostanza grezza» od ogni «prodotto fissile speciale» giusta la definizione di questi termini figurante nell'articolo XX dello Statuto dell'Agenzia. Ogni decisione del Consiglio dei Governatori dell'Agenzia, presa conformemente a detto articolo XX, la quale modificasse la lista dei materiali considerati «sostanza grezza» oppure «prodotto fissile speciale» avrà effetto, ai termini del presente Accordo, soltanto allorché le due Parti si saranno reciprocamente informate per scritto di avere accettato tale modifica.
- d) Gli elementi di cui all'articolo VII sono officine di ritrattamento, d'arricchimento o di produzione d'acqua pesante, loro principali componenti di importanza cruciale e loro tecnologia; l'uranio arricchito al 20% o più con isotopi 233 o 235 e il plutonio.

Inoltre: Elementi combustibili irradiati, compreso il plutonio e l'uranio arricchito al 20% o più con isotopi 233 o 235 contenuti in tali elementi. Su richiesta di una Parte, beni supplementari possono essere inclusi ove le Parti lo decidano.

- e) «Tecnologia» significa i dati tecnici in forma fisica, inclusi gli schemi tecnici, i documenti fotografici negativi e positivi, le registrazioni, i dati progettuali, le opere tecniche e i manuali d'esercizio, designati dalla Parte fornitrice dopo consultazione con la Parte destinataria, prima del trasferimento, come importanti per la concezione, la costruzione, il funzionamento e la manutenzione degli impianti di arricchimento, di ritrattamento o di produzione di acqua pesante, o di principali componenti di importanza cruciale di tali installazioni, tuttavia con l'esclusione dei dati accessibili al pubblico, per esempio mediante libri pubblicati o periodici, oppure resi accessibili sul piano internazionale senza alcuna restrizione di diffusione.
- f) «Raccomandazioni dell'Agenzia» in connessione con la protezione fisica indica le raccomandazioni del documento INFCIRC/225/Rev. 1 (intitolato «La protezione fisica del materiale nucleare») riveduto gradualmente, oppure qualunque documento successivo che lo sostituisce. Qualsiasi modifica futura delle raccomandazioni circa la protezione fisica avrà effetto, giusta il presente Accordo, soltanto allorché le due Parti si saranno reciprocamente informate per scritto di averla accettata.

- g) «Autorità competente» significa, nel caso del Governo della Repubblica popolare di Cina, il Ministero dell'Industria Nucleare e, nel caso della Svizzera, l'Ufficio federale dell'energia o un altro determinato organismo che la Parte interessata potrà eventualmente notificare all'altra Parte.

Allegato B

Parte A

1. Reattori nucleari

Reattori nucleari atti a funzionare in modo da mantenere una reazione di fissione a catena autosostenuta e controllata, eccetto i reattori di potenza nulla i quali sono definiti come reattori la cui produzione massima prevista di plutonio non superi 100 grammi all'anno.

2. Contenitori a pressione:

Contenitori metallici in forma di unità completa o di importanti elementi prefabbricati, specialmente concepiti e preparati per contenere il cuore di un reattore nucleare nel senso del paragrafo 1 qui innanzi e idonei a resistere alla pressione di regime del fluido refrigerante primario.

3. Macchinari di carico e scarico del combustibile nucleare:

Materiale di manutenzione specialmente concepito o preparato per introdurre o estrarre il combustibile da un reattore nucleare nel senso del paragrafo 1 qui innanzi, e utilizzabile in corso di funzionamento, oppure dotato di dispositivi tecnici perfezionati di collocazione e di allineamento per permettere di procedere alle operazioni complesse di carico a fermo, come quelle nel corso delle quali è normalmente impossibile osservare il combustibile direttamente, nonché accedervi.

4. Barre di controllo per reattori:

Barre specialmente concepite o preparate per regolare la velocità di reazione di un reattore nucleare nel senso del paragrafo 1 qui innanzi.

5. Tubolature e incamicature per reattori:

Tubi specialmente concepiti o preparati per incamicare gli elementi combustibili e il fluido refrigerante primario di un reattore, nel senso del paragrafo 1 qui innanzi, con pressioni di regime superiori a 50 atmosfere.

6. Tubi di zirconio:

Zirconio metallico o leghe a base di zirconio in forma di tubi o tubolature in quantità superiore a 500 kg per anno, specialmente concepiti o preparati per essere utilizzati in un reattore, nel senso del paragrafo 1 qui innanzi, e nei quali il rapporto afnio/zirconio risulti superiore a 1:500 parti di peso.

7. Pompe del circuito di refrigerazione primario:

Pompe specialmente concepite o preparate per far circolare il metallo liquido utilizzato come fluido refrigerante primario per reattori nucleari, nel senso del paragrafo 1 qui innanzi.

8. Officine di ritrattamento:

Officine di ritrattamento di elementi combustibili irradiati e materiale specialmente concepito e preparato all'uopo.

9. Officine di fabbricazione:

Officine di fabbricazione d'elementi combustibili.

10. Materiale per la separazione:

Materiale diverso dagli strumenti d'analisi specialmente concepiti o preparati per la separazione degli isotopi dell'uranio.

11. Officine di produzione:

Officine di produzione d'acqua pesante, di deuterio e di materiale specialmente concepito o preparato all'uopo.

Parte B*12. Deuterio e acqua pesante:*

Deuterio e ogni suo composto nel quale il rapporto deuterio idrogeno superi 1:5000, destinati ad essere utilizzati in un reattore nel senso del paragrafo 1 qui innanzi, e forniti in quantità superante i 200 kg di atomi di deuterio durante un periodo di 12 mesi.

13. Grafite di purezza nucleare:

Grafite di una purezza superiore a 5 parti per milione di equivalente di boro e di una densità di oltre 1,50 grammi per centimetro cubo, fornita in quantità superante 30 tonnellate metriche durante un periodo di 12 mesi.

La durata del periodo durante il quale gli elementi compresi negli Allegati A e B saranno sottoposti al presente Accordo sarà stabilita nell'accordo amministrativo menzionato nel paragrafo 1 dell'articolo VIII.